

Criteria e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della l.r. 21 dicembre 2012, n. 21.

1. Soggetti beneficiari

L'art. 27 della l.r. n. 21/2012 riconosce la possibilità di accedere a contributi per il conferimento di incarichi professionali esterni per la predisposizione di progetti di riorganizzazione sovracomunale, affidati a soggetti detentori di partita IVA (iscrizione all'albo laddove previsto per l'esercizio della professione), con esclusione di ogni forma di collaborazione in condizione di subordinazione, i quali dovranno fornire, unitamente alla propria offerta (o al proprio preventivo di spesa), il cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico nell'ambito dell'esercizio finanziario di ogni bando annuale. Esso dovrà determinare la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo e prevedere anche le date degli stati di avanzamento dei lavori da riportare nel preventivo.

Possono accedere ai suddetti contributi, nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti soggetti:

1. I Comuni che abbiano stipulato una convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione. E' altresì ammesso che i Comuni che abbiano deliberato deleghino l'Unione di cui fanno parte a fungere da capofila nei rapporti con la Regione per l'intera suddetta procedura;
2. I Comuni che non abbiano mai aderito ad una Unione, che abbiano stipulato una convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, servizi e funzioni, in vista della costituzione di una Unione a norma della l.r. n. 21/2012;
3. le Unioni di Comuni costituite ad esito della trasformazione istituzionale prevista ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 21 del 21 dicembre 2012 e dell'art. 32 della successiva l.r. n. 9 del 25 luglio 2013, per progetti di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni, qualora non ne abbiano già fruito;
4. le Unioni di Comuni che abbiano deliberato di affidare un incarico professionale per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, servizi e funzioni, volto a valutare gli effetti dell'ampliamento del proprio ambito territoriale ad almeno due nuovi Comuni dello stesso ambito;
5. le Unioni di Comuni che abbiano deliberato di affidare un incarico professionale per la predisposizione di un progetto volto all'ampliamento e al miglioramento di almeno due servizi o funzioni da gestire in forma associata.

2. Contenuti minimi necessari delle convenzioni o delle delibere di affidamento

La convenzione tra i Comuni, o le deliberazioni dei Comuni di delega all'Unione della domanda, o la delibera di affidamento dell'incarico dell'Unione devono contenere, a pena di inammissibilità, contenere:

- l'indicazione dei requisiti essenziali del disciplinare dell'incarico e del cronoprogramma, ivi compresi i contenuti minimi del progetto da realizzare di cui al successivo paragrafo 3;
- l'individuazione, ove necessario, del capofila (Comune o Unione) deputato a procedere all'affidamento dell'incarico per la predisposizione del progetto e a tenere tutti i rapporti

- esterni, ivi compresi quelli con l'amministrazione regionale;
- l'indicazione dei criteri di finanziamento del costo del progetto per la parte non finanziata con contributo regionale.

3. Contenuti minimi necessari dei progetti di riorganizzazione

1. I progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità, l'individuazione, sulla scorta di una analisi economica di gestione, di proposte di nuove modalità organizzative per funzioni e servizi pubblici locali che saranno esercitati nell'Unione di Comuni (con particolare riguardo all'utilizzo del personale), o nel Comune unificato che risulterebbe da fusione, con indicazione degli effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla riorganizzazione o fusione, segnalazione di criticità e proposta di soluzioni organizzative.

2. Nel caso in cui i soggetti richiedenti siano quelli indicati al precedente punto 4) del paragrafo 1, i progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità, l'individuazione degli effetti dell'ampliamento dell'ambito territoriale (sono ammessi progetti che prevedano l'ingresso di almeno due nuovi Comuni dello stesso ambito) sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi pubblici locali, con indicazione, anche sulla scorta di una analisi economica di gestione, dei vantaggi/svantaggi conseguenti alla modifica dell'ambito territoriale.

4. Tempi e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, non più di una per ogni anno, devono essere presentate, sulla base dello schema di domanda allegato, dal Sindaco del Comune capofila o dal Presidente dell'Unione.

2. Il termine annuale di presentazione delle domande è fissato al 30 marzo. Per il solo anno 2016 il termine è fissato al 30 aprile.

3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

- convenzione sottoscritta, sulla base di deliberazioni dei Consigli comunali, da tutti i Comuni per i casi di fusione o costituzione di nuova Unione;
- copia della delibera dell'Unione che autorizza l'affidamento dell'incarico per tutti i restanti casi;
- preventivo delle spese (al lordo dell'I.V.A.) e cronoprogramma per l'incarico da affidare di predisposizione del progetto o, in alternativa, nel caso in cui il progetto sia già stato affidato e/o in corso di realizzazione, copia del disciplinare di incarico sottoscritto con schema dei costi e cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico.

4. Le domande di contributi possono essere ripresentate dalle medesime aggregazioni di Comuni che ne abbiano già in precedenza beneficiato, purché non contengano il medesimo oggetto: altrimenti sono dichiarate inammissibili.

5. I contributi possono essere concessi anche sui progetti già in corso di realizzazione, purché intrapresi nell'anno di finanziamento e non ancora conclusi, ed a condizione che comunque ne sia prevista la conclusione entro l'anno.

6. Le domande di contributo devono pervenire al competente Servizio Affari istituzionali e Autonomie Locali, a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it.

7. Le domande pervenute in ritardo sono dichiarate inammissibili.

5. Misura del contributo regionale

1. Sono ammesse a contributo le spese, relative ai soli costi esterni, al lordo dell'I.V.A. di cui al preventivo per il progetto.

2. La quota di contributo regionale coprirà il 70% della spesa ammessa e non potrà comunque superare le seguenti somme:

Tipologia/Numero di Comuni	N. 2 Comuni	Fino a 3 Comuni	4-6 Comuni	7-9 Comuni	Oltre 9 Comuni
Fusione	8.400	10.400	13.000	16.000	16.000
Nuova Unione	-	8.400	10.400	13.000	16.000
Trasformazione di Comunità montana	-	-	8.400	10.400	13.000
Ampliamento Unione	-	-	8.400	10.400	13.000
Miglioramento/ampliamento servizi	-	-	8.400	10.400	13.000

6. Istruttoria

1. All'individuazione del Responsabile del procedimento provvederà il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Autonomie locali.

2. Il Responsabile del procedimento effettua l'istruttoria delle domande verificando, in particolare:

- le domande inammissibili;
- la spesa ammessa a contributo e la quota di contributo regionale spettante ai sensi del paragrafo 5.

1. Eventuali richieste di integrazione istruttoria inoltrate ai richiedenti da parte del Responsabile del procedimento dovranno essere evase dall'ente locale entro il termine perentorio che verrà indicato.

7. Graduatoria

1. Terminata la fase istruttoria, verrà predisposta la graduatoria delle domande ammesse a contributo.

2. La graduatoria delle richieste ammesse a contributo viene redatta in base ai seguenti criteri:

- a) priorità di primo livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità di una fusione;
- b) priorità di secondo livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità di una costituenda Unione di Comuni;
- c) priorità di terzo livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità

riguardante Unioni di Comuni costituite ad esito della trasformazione istituzionale prevista ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 21 del 21 dicembre 2012 e dell'art. 32 della successiva l.r. n. 9 del 25 luglio 2013;

d) priorità di quarto livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità riguardante l'ampliamento dell'ambito territoriale di una Unione, con ingresso di almeno due nuovi Comuni dello stesso ambito.

3. Alle altre domande, riguardanti l'ampliamento o il miglioramento della gestione dei servizi e/o funzioni svolti in forma associata all'interno di forme associative già esistenti, non viene riconosciuta alcuna priorità e saranno ammesse a contributo soltanto ove le risorse finanziarie stanziare lo consentano.

4. Nel caso di parità in graduatoria di più domande e di insufficienza delle risorse complessive, viene data priorità a quelle presentate dalle aggregazioni coinvolgenti una popolazione più numerosa.

8. Concessione dei contributi

1. Sulla base della graduatoria così formata, il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Autonomie Locali entro il 30 aprile di ciascun anno (30 maggio nel 2016) adotta le determinazioni di concessione dei contributi, assumendo contestualmente gli impegni di spesa a carico del pertinente capitolo del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione.

2. I contributi sono concessi fino alla concorrenza delle somme disponibili ciascun anno di previsione di bilancio, fatto salvo quanto precisato con riguardo allo stanziamento per l'anno 2016 (ricomprensente una quota già impegnata nell'ambito dell'istruttoria per il 2015), seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui il contributo spettante all'aggregazione ultima in graduatoria non possa essere integralmente coperto con le risorse disponibili, il contributo verrà corrispondentemente ridotto. Resta salva la facoltà per il richiedente di rinunciare al contributo a norma di quanto previsto al paragrafo 10.

3. I contributi sono impegnati tenuto conto delle disposizioni dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e del punto 3.6 lettera C del relativo Allegato 4/2, con particolare riguardo alla parte in cui esso stabilisce che "l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma)".

4. I soggetti risultati beneficiari dovranno inoltrare il CUP (Codice Unico di Progetto) previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, ad avvenuta conclusione della fase istruttoria.

5. Il Responsabile del procedimento effettua tempestivamente la comunicazione riferita all'avvenuta concessione ed impegno dei contributi ai soggetti beneficiari, con contestuale richiesta della documentazione necessaria ai sensi del presente bando.

6. I soggetti risultati beneficiari dovranno inoltre, entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione, inviare copia del disciplinare dell'incarico debitamente sottoscritto dalle parti.

9. Liquidazione

1. I contributi sono liquidati integralmente previa trasmissione, da parte del Sindaco del Comune capofila o del Presidente dell'Unione, di copia del progetto finale e della relativa documentazione

dell'intera spesa sostenuta. Il contributo liquidato sarà proporzionalmente ridotto in caso di importo finale inferiore a quello risultante dal preventivo mentre non sarà in nessun caso aumentato in caso di importo finale superiore.

2. Alla liquidazione provvede il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali ed Autonomie Locali con propria determinazione, entro sessanta giorni dalla trasmissione della esatta documentazione richiesta.

10. Rinuncia e decadenza dai contributi

1. I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono darne tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento.

2. I beneficiari decadono in ogni caso dal contributo se non provvedono all'affidamento dell'incarico entro un mese dalla comunicazione della concessione, informandone tempestivamente la Regione.

3. I beneficiari decadono altresì dal contributo se non provvedono a trasmettere alla Regione la documentazione necessaria per la liquidazione a saldo entro i termini stabiliti secondo il D.lgs. n. 118/2011, cioè entro i 2 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di competenza.